

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1020 del 02/03/2021
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CAMAC VIGNOLA S.R.L. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE, DIVERSI DAL SEMPLICE IMBALLO, DI MATERIE PRIME ANIMALI SIA TRASFORMATE IN PRECEDENZA, SIA NON TRASFORMATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, SITA IN VIA TRINITÀ, ANGOLO VIA DELL'AGRICOLTURA, IN COMUNE DI VIGNOLA (MO) (RIF. INT. N. 03867100368/250). PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1059 del 02/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due MARZO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA CAMAC VIGNOLA S.R.L. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE, DIVERSI DAL SEMPLICE IMBALLO, DI MATERIE PRIME ANIMALI SIA TRASFORMATE IN PRECEDENZA, SIA NON TRASFORMATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, SITA IN VIA TRINITÀ, ANGOLO VIA DELL'AGRICOLTURA, IN COMUNE DI VIGNOLA (MO) (RIF. INT. N. 03867100368/250). PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- la D.G.R. n. 922 del 28/07/2020 “Adeguamento della programmazione regionale dei controlli AIA per gli anni 2020 e 2021 a seguito dell’emergenza Covid-19”;

richiamata la **Determinazione n. 2533 del 03/06/20** con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Camac Vignola S.r.l. avente sede legale in via Volpi n. 77, in Comune di Vignola in qualità di gestore dell’impianto con attività di trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime animali (diverse dal semplice latte) sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, con una capacità di produzione di prodotti finiti (alimentari o mangimi) di oltre 75 Mg al giorno (punto 6.4b1 All.VIII - D.Lgs. 152/06, Parte Seconda e ss.mm.) denominato “Camac Vignola S.r.l.” sito in via Trinità, angolo Via dell’Agricoltura, in Comune di Vignola (MO);

richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA presentata da Camac Vignola S.r.l. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 13/10/2020 (assunta agli atti con prot. n. 147352) e successive integrazioni volontarie del 30/11/2020 (assunte agli atti con prot. n. 175717 del 03/12/2020) con la quale il gestore comunica che al fine di adempiere a quanto prescritto in AIA sono stati effettuati diversi sopralluoghi relativi alla rete fognaria esistente e verifiche più approfondite sulla rete idrica mediante una video ispezione. La verifica si è conclusa ad inizio del mese di Ottobre 2020 e sono emerse alcune differenze rispetto a quanto presentato con la domanda dell’AIA, in dettaglio:

- nella planimetria allegata alla documentazione della domanda AIA (versione n. 3), era stato individuato un pozzetto a monte del pozzetto delle acque nere (pozzetto di prelievo P1 delle acque reflue produttive) in cui dovevano essere convogliate le acque reflue industriali dopo il trattamento nel secondo degrassatore. Dalla verifica è emerso che non è presente questo pozzetto ma, le acque reflue produttive in uscita dal secondo degrassatore sono direttamente convogliate nel pozzetto delle acque nere. Viene precisato che questo è un pozzetto con stramazzo, quindi, adeguato per poter eseguire i campionamenti (i campionamenti eseguiti fino a ora sulle acque reflue produttive sono stati fatti sempre in questo pozzetto);
- nella planimetria allegata alla documentazione della domanda AIA (versione n. 3) il disoleatore risultava collegato alla rete delle acque nere domestiche. Dalla verifica è emerso che è collegato ad un ramo della rete delle acque nere industriali che recapita i suoi reflui nel secondo degrassatore, pertanto, è già attuata la prescrizione al punto 9 della sezione D2.2. dell’Allegato I dell’AIA. Inoltre, come prescritto, vengono fornite le informazioni relative al funzionamento del disoleatore;
- dalla verifica è emerso che è già presente il pozzetto di ispezione e prelievo a valle dell’addolcitore, pozzetto P3 e che è già adeguato per le ispezioni ed i campionamenti. Pozzetto di ispezione e prelievo a valle dell’addolcitore: pertanto, risulta già attuata la prima parte della prescrizione di cui al punto 13 della sezione D2.2.

Alla domanda di modifica AIA viene allegata planimetria aggiornata.

A seguito delle verifiche suddette ed in riferimento alla situazione di emergenza dovuta al COVID 19, che ha determinato rallentamenti anche all'attuazione delle prescrizioni AIA (infatti, la videoispezione è terminata solo i primi di ottobre), con la domanda di modifica suddetta:

- è richiesta proroga dal 15/10/2020 al 30/04/2021 per gli adempimenti associati alla prescrizione 8 della Sezione D2.2 dell'Allegato I dell'AIA;
- viene comunicato che nel mese di ottobre in corrispondenza del pozzetto P1 è stato effettuato il primo campionamento mensile previsto alla prescrizione n. 10 della Sezione D2.2 dell'Allegato I dell'AIA, rilevando criticità su alcuni parametri. Al fine di avere un quadro più completo dell'efficienza degli impianti di trattamento chimico-fisico delle acque reflue produttive, quindi, sono stati fatti una serie di campionamenti tra cui uno eseguito nell'arco delle 24 ore, intera giornata lavorativa (allegato alle integrazioni del 30/11/2020). A seguito degli esiti ottenuti, è richiesta proroga al 30/04/2021 per la presentazione del progetto di adeguamento del sistema depurativo con impianto biologico di secondo livello sia in relazione allo stato emergenziale in atto già richiamato, che in relazione ad aspetti tecnico-burocratici legati sia all'organizzazione dell'azienda (per esempio se impianto interrato o fuori terra, accordi con la proprietà dell'aera), che alle pratiche comunali che dovranno essere associate al progetto di adeguamento;
- viene richiesta la possibilità di effettuare i prossimi campionamenti previsti in P1 con frequenza quadrimestrale prevista nel piano di monitoraggio;
- è ritenuta non attuabile la prescrizione n.12 della sezione D2.2 dell'Allegato I dell'AIA relativa alle analisi associate al degrassatore ed al disoleatore prima dell'adeguamento richiesto, in quanto in relazione a quanto emerso dalle ultime verifiche eseguite sulla rete idrica è stato verificato che il collegamento del disoleatore alla rete dei reflui industriali era già presente;
- viene richiesto di inviare la planimetria aggiornata al termine dei lavori di adeguamento per i quali è richiesta proroga;

Nella comunicazione suddetta, infine, il gestore specifica che :

1. non viene variata la potenzialità produttiva autorizzata dell'impianto;
2. le modifiche richieste non incidono su nessuna matrice ambientale e sugli indicatori di performance;

considerato che con prot. n. 178311 del 09/12/2020 sono stati sospesi i tempi del procedimento per richiesta d'integrazione in quanto nella planimetria allegata alla domanda erano presenti incongruenze rispetto a quanto dichiarato in domanda di modifica non sostanziale;

richiamate le integrazioni del 01/02/2021 (assunte agli atti con prot. n. 13555) Ed integrazioni volontarie del 22/02/2021 (assunte agli atti con prot. n. 31897 del 01/03/2021) con le quali il gestore:

- a) allega planimetria aggiornata in cui i sistemi di trattamento delle acque reflue industriali (cioè il filtro, il primo degrassatore ed il disoleatore) risultano collegati alla rete delle acque reflue

industriali e l'addolcitore risulta collegato alla rete dei reflui domestici e dotato di relativo pozzetto P3;

- b) precisa che sono stati effettuati interventi su di una rete idrica già esistente e si è cercato di ottimizzare al massimo gli interventi con quanto già presente;
- c) al fine di rendere più efficienti gli stadi di trattamento al momento presenti (filtrazione, degrassaggio e disoleazione), propone di effettuare manutenzioni sugli stessi continuando ad eseguire campionamenti mensili sulle acque reflue industriali per tenere monitorata la rete idrica;
- d) allega ultime analisi di febbraio 2021 in cui sono ancora presenti criticità sui limiti associati ai parametri COD, BOD5 e Tensioattivi totali richiedendo una deroga temporanea per tali parametri. Viene allegata risposta dell'ente gestore del servizio idrico integrato che per il parametro "tensioattivi" non concede deroga e, pertanto, il gestore, prendendo contatti con la ditta fornitrice dei prodotti di pulizia e sanificazione, ha individuato diverse soluzioni per gestire la concentrazione di tale parametro;
- e) specifica che ha già richiesto diversi preventivi per la realizzazione dello stadio di depurazione secondario (viene allegata offerta tecnico-economica, richiesta prima degli interventi di adeguamento alla rete) e, tenuto conto dell'importo di realizzazione degli interventi, specifica che sta analizzando anche soluzioni alternative che vertono su una manutenzione più mirata degli stadi di depurazione già presenti;

preso atto del parere del Servizio Idrico Integrato - Hera S.p.A. del 25/02/2021 (assunto agli atti con prot. n. 30340) del quale se ne riportano gli estratti principali:

"[...] Il gestore del SII esprime parere favorevole alle deroghe richieste solo per i parametri COD=1000 mg/lt e BOD5=500 mg/lt, non risulta possibile tecnicamente per la capacità depurativa residua dell'impianto civile il rilascio della deroga richiesta per il parametro tensioattivi. Deroghe da rilasciare limitatamente al periodo di realizzazione del depuratore aziendale. Si ricorda che tutti gli altri parametri dovranno rispettare i limiti previsti dall'AIA e dal Dlgs. 152/06 tab 3 All. 5";

richiamato il contributo istruttorio pervenuto dal Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Area Sud in data 01/02/2021 (assunto agli atti con prot. n. 32531) in cui viene espresso parere favorevole alla proposta di modifica non sostanziale, con specifiche prescrizioni;

valutato che in base a quanto riportato nei pareri suddetti ed ai documenti presentati dal gestore:

1. si ritiene necessario che il gestore, nonostante le migliorie effettuate nella rete fognaria e l'impegno proposto nel programmare la manutenzione dei manufatti depurativi esistenti, provveda all'adeguamento dell'attuale sistema di depurazione dei reflui industriali mediante la realizzazione di un impianto biologico di secondo livello, in quanto la tipologia del processo produttivo da cui si origina il refluo, il volume scaricato giornalmente e l'attuale assetto impiantistico non possano garantire con buon margine di certezza il rispetto dei limiti di tabella III per lo scarico finale in fognatura;

2. possa essere accolta la proroga al 30/04/2021 per la presentazione del progetto di adeguamento al sistema di depurazione reflui industriali al quale dovrà essere allegato un cronoprogramma per la realizzazione dell'opera. In tale progetto dovrà essere prevista anche la realizzazione di un pozzetto dedicato per i reflui industriali, a valle dell'impianto di trattamento e prima del pozzetto in cui attualmente confluiscono anche i reflui domestici, prima del recapito finale in pubblica fognatura. Sino alla realizzazione di tale pozzetto dedicato è ammessa l'analisi nell'esistente pozzetto P1 in corrispondenza dello stramazzo associato ai reflui in uscita dal degrassatore;
3. sino all'entrata in funzione del nuovo assetto depurativo, il gestore dovrà mantenere perfettamente funzionanti gli attuali sistemi di depurazione, attuando le manutenzioni proposte, al fine di rispettare i limiti tabellari dello scarico in pubblica fognatura, per il quale sono concesse le seguenti deroghe: COD=1000 mg/lt e BOD5=500 mg/lt;
4. si ritiene necessario che il gestore prosegua il monitoraggio mensile dello scarico industriale (per i parametri previsti dal piano di monitoraggio AIA) almeno sino al mese successivo alla comunicazione di fine lavori di adeguamento dell'impianto suddetto, con trasmissione dei risultati agli enti competenti;
5. possa essere accolta la proroga al 30/04/2021 per l'esecuzione delle opere richieste alla prescrizione n. 8 della Sezione D2.2 dell'Allegato I dell'A.I.A.. In particolare, si prende atto che attualmente non è presente un pozzetto specifico prima dell'allaccio alla rete delle acque nere ma, un unico pozzetto in cui reflui industriali confluiscono per stramazzo, l'installazione del contatore/misuratore di portata a valle dell'ultimo degrassatore dovrà essere effettuata a valle dell'ultimo degrassatore prima dell'allaccio al tratto di rete fognaria interna in cui confluiscono anche i reflui domestici;
6. si ritiene di poter eliminare le prescrizioni n. 9 e 12 della e Sezione D2.2 dell'Allegato I dell'A.I.A. in quanto già esistente il collegamento del disoleatore alla rete reflui industriali,
preso atto, inoltre, che il gestore in adempimento a quanto prescritto alla Sezione D2.2 dell'Allegato I dell'AIA:
 - punto 15, ha provveduto a presentare la valutazione d'impatto acustico (assunta agli atti con prot. n. 11257 del 25/01/2021);
 - al punto 10, ha comunicato essere già presente il pozzetto d'ispezione a valle dell'addolcitore (P3) ed in data 18/02/2021 ha inviato le analisi prescritte (assunte agli atti con prot. n. 25777);

verificato che in data 07/10/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione";

ritenuto necessario che le modifiche impiantistiche descritte nei documenti presentati dal gestore ed elencati nel presente atto debbano costituire parte integrante della Sezione C, dell'Allegato I dell'AIA e che la Sezione prescrittiva D2.2 dell'Allegato I dell'AIA debba essere sostituita ed aggiornata con quella riportata nel presente atto di modifica;

preso atto che gli interventi proposti dal gestore non variano la capacità massima autorizzata, non implicano variazioni significative alle matrici ambientali ed ai livelli raggiunti per gli indicatori di performance;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della SAC Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla SAC ARPAE di Modena con **Determinazione n. 2533 del 03/06/20** all'installazione Camac Vignola S.r.l. avente sede legale in via Volpi n. 77, in Comune di Vignola in qualità di gestore dell'impianto con attività di trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime animali (diverse dal semplice latte) sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, con una capacità di produzione di prodotti finiti (alimentari o mangimi) di oltre 75 Mg al giorno (punto 6.4b1 All.VIII - D.Lgs. 152/06, Parte Seconda e ss.mm.) denominato "Camac Vignola S.r.l." sito in via Trinità, angolo Via dell'Agricoltura, in Comune di Vignola (MO), come di seguito indicato:

a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 13/10/2020 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 147352 e successive integrazioni;

b) la **Sezione D2.2** dell'Allegato I è sostituita con la seguente:

"D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare ad **Arpae di Modena e Comune di Vignola** annualmente entro il 30/04 una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:

- i dati relativi al piano di monitoraggio;

- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
- documentazione attestante il possesso/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera *l*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Vignola. Tali modifiche saranno valutate da Arpae di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare ad Arpae di Modena una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, **informa Arpae di Modena** in merito ad **ogni nuova istanza presentata dall'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in *materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena ed i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione,

adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi, informandone Arpae di Modena.
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA);

7. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee;
8. il gestore **entro il 30/04/2021** dovrà:
 - i. installare un contatore/misuratore di portata a valle dell'ultimo degrassatore prima dell'allaccio al tratto di rete fognaria interna in cui confluiscono anche i reflui domestici, al fine di poter misurare il quantitativo di acque reflue di processo scaricate;

- ii. installare nella 2^a vasca di degrassazione un sensore di livello, per monitorare il grado di riempimento della stessa ed un sistema di allarme, per segnalare il raggiungimento del livello massimo impostato;
 - iii. inviare breve relazione dei lavori eseguiti, con riscontro fotografico, ad ARPAE di Modena, al Comune di Vignola ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
9. il gestore deve presentare ad ARPAE di Modena, al Comune di Vignola ed al gestore del Servizio Idrico Integrato **entro il 30/04/2021** un progetto di adeguamento del sistema depurativo dei reflui industriali con impianto biologico di secondo livello con allegato cronoprogramma per la realizzazione dell'opera, il quale dovrà essere approvato con specifico **nulla osta**. In tale progetto dovrà essere prevista anche la realizzazione di un pozzetto dedicato per i reflui industriali, a valle dell'impianto di trattamento e prima del pozzetto in cui attualmente confluiscono anche i reflui domestici, prima del recapito finale in pubblica fognatura. Sino alla realizzazione di tale pozzetto è ammessa l'analisi nell'esistente pozzetto P1 in corrispondenza dello stramazzo associato ai reflui in uscita dal degrassatore;
10. sino alla realizzazione del progetto richiesto il gestore deve porre attenzione alla gestione delle fasi produttive che generano i reflui industriali, mantenere perfettamente funzionanti gli attuali sistemi di trattamento reflui industriali ed attuare le opportune manutenzioni, in modo da adottare soluzioni che non provochino criticità associate ai parametri dello scarico industriale ed al fine di rispettare i limiti tabellari dello scarico in pubblica fognatura, per il quale sono concesse le seguenti **deroghe temporanee**: COD = 1000 mg/lt e BOD5 = 500 mg/lt;
11. il gestore deve proseguire il monitoraggio mensile dello scarico industriale (per i parametri previsti dal piano di monitoraggio AIA) almeno sino al mese successivo alla comunicazione di fine lavori di adeguamento dell'impianto suddetto, con trasmissione dei risultati ad ARPAE di Modena, al Comune di Vignola ed al gestore del Servizio Idrico Integrato **entro 30 giorni da ciascun campionamento**;
12. nel caso in cui dovessero cambiare le condizioni associate al "lotto B" riportato nelle planimetrie agli atti, che al momento non risulta in gestione all'azienda e non risulta interessato da nessuna attività, il gestore ne dovrà dare immediata comunicazione all'ARPAE di Modena ed al Comune di Vignola. In particolare:
- a) dovrà essere dettagliata la gestione relativa agli scarichi associati a tale lotto, che da planimetria risultano attualmente collegati alla rete idrica di Camac Vignola S.r.l.. Dovrà essere resa dichiarazione congiunta tra i diversi gestori su chi si prende in carico la

responsabilità dello scarico, oppure, scollegata la rete idrica dello lotto B da quella di Camac S.r.l.;

b) dovranno essere effettuati rilievi di rumore diurni e notturni presso un punto a confine aziendale adiacente a tale lotto al fine di verificare il rispetto dei limiti a confine per la classe V.”

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2533 del 03/06/2020**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2533 del 03/06/20, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Camac Vignola S.r.l. ed Comune di Vignola, per il tramite del SUAP per le Attività Produttive dell'Unione Terre di Castelli - Sede di Vignola;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 10 pagine.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.